

N. R.G. 45 2025

TRIBUNALE DI TORINO
SEZIONE PROCEDURE CONCORDSUALI

Il Giudice designato

visto il ricorso per ottenere l'omologa della proposta di concordato minore depositato da

rilevato che:

- l'articolo 9 comma 2 CCII prevede che, salvi i casi in cui non sia previsto altrimenti, nei procedimenti disciplinati dal codice della crisi è obbligatorio il patrocinio del difensore;
- a differenza di quanto previsto dall'art. 68 comma 1, ultimo periodo per la procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore ("non è necessaria l'assistenza di un difensore") e dall'art. 269 comma 1 CCII per la liquidazione controllata del sovraindebitato ("il ricorso può essere presentato personalmente dal debitore con l'assistenza dell'OCC") nel concordato minore manca una disposizione che dia facoltà al debitore di stare in giudizio personalmente con la sola assistenza dell'OCC, senza rappresentanza di difensore;
- il ricorso 27.1.2025 è sottoscritto personalmente dal debitore, pertanto appare affetto da nullità assoluta per violazione dell'art. 82 comma 2 c.p.c. (cfr. Cass. 9.7.1993 n. 7569; Cass. 23.7.1997 n. 6894);
- non può ammettersi la sanatoria della nullità per effetto dell'articolo 182 c.p.c., che ammette la regolarizzazione degli atti difettosi, compreso il caso di "mancanza della procura al difensore", perché nella specie, prima ancora che mancare la procura, manca la stessa figura del difensore tecnico, non potendosi definire tale il Gestore nominato dall'OCC, quand'anche abilitato all'esercizio della professione di avvocato, in ragione della sua necessaria indipendenza rispetto "al debitore e a coloro che hanno interesse all'operazione di composizione o di liquidazione" (art. 11 D.M. 24.9.2014 n. 202)
- egualmente non può ammettersi la sanatoria della nullità in base all'art. 125 disp. att. c.p.c. che consente la sanatoria della sottoscrizione dell'atto introduttivo del giudizio

da parte di un difensore che, a tal momento, non era fornito di valida procura, poiché tale fattispecie non copre il diverso caso in cui l'atto sia stato sottoscritto solo dalla parte personalmente, ipotesi in cui "l'atto è affetto da nullità assoluta, per violazione dell'art. 82, terzo comma, cod. proc. civ., non sanabile dalla procura successivamente rilasciata" (Cass. 23.7.1997 n. 6894);

PQM

RILEVA

La nullità assoluta e insanabile del ricorso, fatto dalla personalmente in violazione degli artt. 82 comma 3 c.p.c. e 9 CCII;

ASSEGNA

alla parte ricorrente termine di quindici giorni dalla comunicazione del presente provvedimento per eventuali repliche;

DISPONE

che la Cancelleria ritrasmetta il fascicolo al giudice designato alla trattazione al momento di tale integrazione o decorso tale termine per l'adozione dei successivi provvedimenti.

Torino, 03/02/2025

Il Giudice
(dott. Enrico Astuni)